

N. R.G. 34/2021 riunito al procedimento N. R.G. 4/2021
S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 13/2021
Reg. N. 12/2021
Con. N. 1186/2021
Rep. N. 15/2021
AP

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti

Il Tribunale di Ascoli Piceno, composto dai sigg. Magistrati:

dott. Luigi CIRILLO	PRESIDENTE
dott.ssa Francesca SIRIANNI	GIUDICE
dott.ssa Francesca CALAGNA	GIUDICE REL.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento della S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L., con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Viale dello Sport n. 62, CF/P.IVA 02177180441, REA n. AP-199931.

Visto il decreto con cui, in data odierna, l'intestato Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo "con riserva" presentata nell'interesse della S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.;

Letti i ricorsi presentati in data 8 aprile 2021 da Hotel Villa Aniana S.n.c. di Scipione Francesco & Sacchi Franco, Barra Guido, Hotel San Giacomo di Bovara Franco & C. S.n.c.; Simet Impianti S.r.l., Pitture Chic di Rosati Gianluca & C. S.a.s. nonché da Arte Verde Soc. Coop. e in data 9 aprile 2021 da I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. nonché l'atto di intervento della DELTA GROUP S.r.l. del 15 aprile 2021 tutti volti ad ottenere la dichiarazione di fallimento della S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.;



Rilevato che, ai sensi dell'art. 162, co. 2, L.F., il Tribunale, su istanza del creditore, del P.M. o della società stessa, accertati i presupposti di legge, dichiara il fallimento del debitore;

Rilevato, altresì, che, con provvedimento del 16 aprile 2021 è stata disposta la riunione del procedimento prefallimentare R.G. n. 34/2021 alla procedura di concordato preventivo R.G. n. 4/2021, subordinando all'esito di questa la decisione in ordine alle predette istanze di fallimento;

Sentito il Giudice relatore ed esaminata la documentazione in atti;

OSSERVA

Per i profili che rilevano ai fini della declaratoria di fallimento, giova rilevare che, all'udienza del 15 aprile 2021, sono comparsi nell'interesse della società debitrice, ritualmente adita, gli avv.ti Acconcia e De Luca, insistendo per il rigetto delle istanze di fallimento. In particolare, con memoria di costituzione depositata in data 14 aprile 2021, la società resistente ha dedotto, in via principale, l'inesistenza del credito degli istanti e/o la manifesta incertezza dello stesso e la carenza di legittimazione *ex* art. 6 L.Fall., chiedendo, in ogni caso, la subordinazione di ogni decisione in ordine alle istanze di fallimento alla deliberazione sulla domanda di concordato in bianco intanto presentata. Sono comparsi, altresì, per gli istanti il fallimento, l'avv. Pianese e l'avv. Vallesi, l'avv. Antonacci per l'interveniente. L'avv. Pianese, contestando la genericità delle argomentazioni di parte resistente, ha dedotto, in particolare, che "in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L. Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del Giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. S.U. 1521/2013; Cass. 11421/2014; Cass. 576/2015; Cass. 30827/2018) né rileva l'effettiva esistenza dello stesso credito, il cui accertamento, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto il fallimento, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. 21144/2020)"; con



riferimento al credito vantato da Barra Guido, poi, l'avv. Pianese ha dedotto che il relativo finanziamento risulta documentato da una scrittura privata sottoscritta dal presidente della S.S. Sambenedettese S.r.l. e non disconosciuta e che il relativo versamento risulta dalla contabile del bonifico bancario di € 38.000,00 eseguito in favore di tale società in data 16.12.2020, prodotta in udienza. In merito allo stato di insolvenza, l'avv. Pianese ha dedotto che “i) i calciatori non vengono pagati da ottobre e hanno notificato la messa in mora, scaduta, senza ottenere alcun pagamento. I crediti degli stessi ad oggi ammontano ad € 904.596,78, come risulta da dichiarazione dagli stessi indirizzata all'Ecc.mo G.D.; ii) numerosissimi fornitori non sono stati pagati e sette di loro hanno presentato istanza di fallimento per rilevanti importi; il 12/4/2021 un creditore, in forza di titolo esecutivo, ha pignorato ed asportato dei mezzi che servivano per la manutenzione del campo sportivo, come ampliamento pubblicizzato dalla stampa; iii) le spese per la squadra (vitto, alloggio, trasferte, ecc.) sono sostenute dai tifosi che hanno attivato una Postepay; iv) il mancato pagamento dei debiti erariali risulta dall'informativa rimessa nell'ambito della presente procedura dall'Agenzia delle entrate e dalla stessa documentazione prodotta a corredo della domanda di concordato in bianco”. Anche l'avv. Vallesi e l'avv. Antonacci, insistendo nei propri atti, hanno rilevato che il credito dei rispettivi assistiti è stato riconosciuto dalla società resistente.

Tanto debitamente premesso, deve in primo luogo rilevarsi come risulti dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, la quale ha ad oggetto l'attività sportiva in ambito calcistico, con squadra iscritta al campionato nazionale di serie C, è affiliata alla F.I.G.C. ed è aderente alla Lega Italiana Calcio.

Ebbene, in ordine alla legittimazione dei creditori istanti deve ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità sia ormai granitica nell'affermare che “*Com'è noto, secondo le sezioni unite di questa Corte, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. s.u. 23/01/2013, n. 1521; Cass. 22/05/2014, n. 11421).*” (cfr. Cass., 6.2.2018, n. 2810). A ciò si aggiunga che neppure eventuali



contestazioni sul credito precluderebbero, in sé, la valutazione della sussistenza della legittimazione da parte del creditore *“alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sé, ma della qualità di creditore [...]”* (cfr. Cass., 28.11.2018, n. 30827);

Facendo applicazione del principio richiamato al caso di specie, deve rilevarsi che, sebbene talune delle pretese creditorie siano prive di un titolo esecutivo a sostegno, vi sono elementi sufficienti per una valutazione incidentale della qualità di creditore (non del credito vantato) in capo agli istanti quali, in particolare, 1) per Hotel Villa Aniana S.n.c. di Scipione Francesco & Sacchi Franco, la fattura emessa e la relativa diffida di pagamento, per quanto risulta, non contestata dalla debitrice; 2) per Barra Guido, l'accordo sottoscritto con la resistente nonché la contabile del bonifico effettuato in data 16 dicembre 2020 comprovante il relativo versamento nonché la diffida di pagamento, per quanto risulta, non contestata dalla debitrice; 3) per Hotel San Giacomo di Bovara Franco & C. S.n.c., il decreto ingiuntivo emesso e le fatture sottostanti; 4) per Simet Impianti S.r.l., la fattura emessa e la relativa diffida di pagamento, per quanto risulta, non contestata dalla debitrice; 5) per Pitture Chic di Rosati Gianluca & C. S.a.s., la fattura emessa; 6) per Arte Verde Soc. Coop., le fatture emesse e lo scambio di email con il legale rappresentante della resistente dal quale risulta che lo stesso abbia riconosciuto il credito vantato dalla ricorrente chiedendo un incontro per concordare un piano di rientro; 7) per I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. la fattura emessa; 8) per DELTA GROUP S.r.l. le diverse fatture emesse. Non può, peraltro, non osservarsi come un ulteriore elemento a sostegno della legittimazione degli istanti derivi dalla circostanza che gli stessi risultano dall'elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato preventivo in bianco. Per altro verso, le contestazioni della società resistente sono genericamente volte a negare la fondatezza delle pretese degli istanti deducendo che nessuna prestazione è mai stata effettuata e nessun accordo è mai stato sottoscritto. Circostanze che, per quanto comunque generiche e non documentate, sono d'altra parte smentite dagli elementi sopra richiamati, quali i solleciti rimasti privi di riscontro o il riconoscimento delle poste debitorie da parte della società stessa.



Venendo, poi, allo stato di insolvenza della debitrice, lo stesso è reso manifesto oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni verso i creditori istanti (crediti complessivi di oltre € 175.000,00 portati da fatture e, in un caso, da decreto ingiuntivo) anche da altri fatti esteriori quali l'esistenza di un debito nei confronti dell'Erario per oltre € 117.000,00 e nei confronti dell'INPS per oltre € 370.000,00, l'esistenza di un pignoramento mobiliare iscritto per circa € 50.000,00, circostanze tutte comprovate, intanto, dalla ricostruzione - supportata dalla documentazione agli atti - offerta dagli istanti delle gravi difficoltà economiche in cui versa la Società debitrice ma anche dalle risultanze delle richieste di informazioni rivolte agli enti previdenziali. Deve, poi, necessariamente tenersi conto del mancato pagamento di debiti essenziali per l'esercizio dell'attività calcistica, quali quelli costituiti dalle retribuzioni dei giocatori, per un periodo sufficiente a determinare l'attivazione da parte degli stessi delle procedure individuali di risoluzione dei rapporti di lavoro previste dalla Lega Pro, con la perdita consequenziale del valore collegato al giocatore. Ed infatti, in disparte le notizie diffuse dagli organi di stampa, con la comunicazione pervenuta alla pec della cancelleria fallimentare in data 15 aprile 2021 da parte dei calciatori della S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L. sono state trasmesse a questo Tribunale le costituzioni in mora della società sportiva per i debiti relativi alle retribuzioni maturate dal mese di novembre 2020 al mese di febbraio/marzo 2021 per un importo complessivamente pari a oltre € 900.000,00, esposizione che, per quanto consta a questo Tribunale – tenuto conto delle dichiarazioni raccolte all'udienza del 29 aprile 2021, convocata per la declaratoria di inammissibilità del concordato con riserva – è ragionevole attendersi, alla data odierna, proporzionalmente aumentata. Si aggiunga, infine, che, come riferito dai Commissari Giudiziali in data 26 aprile 2021 oltre che dai ricorrenti all'udienza del 29 aprile u.s., in data 8 aprile 2021, previa diffida ad adempiere, il Comune di San Benedetto del Tronto ha risolto il contratto per la gestione in concessione dell'Impianto Sportivo Stadio Riviera delle Palme, circostanza che pure concorre a manifestare lo stato di insolvenza della debitrice, oltre che essere foriera di ripercussioni negative sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista amministrativo, atteso che al suo interno sono disputate le gare di campionato e che ivi la società ha la propria sede.



Gli elementi su richiamati confermano che la debitrice ha difficoltà, non transitorie, ad adempiere alle obbligazioni assunte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento.

Va, infine, rilevato che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali fissati dell'art. 1 L.F., vale a dire avere avuto nel triennio anteriore al deposito dell'istanza di fallimento a) ricavi lordi inferiori a € 200.000,00, b) attivo patrimoniale inferiore a € 300.000,00 e c) debiti complessivi inferiori a € 500.000,00 (v. in proposito, Cass., 15.11.2010, n. 23052 e Trib. Firenze, 12.11.2008, n. 114) e che dai bilanci depositati nonché dal prospetto trasmesso dall'Agenzia delle Entrate tali limiti risultano, in ogni caso, ampiamente superati sia con riferimento all'attivo patrimoniale sia con riferimento all'ammontare dei debiti.

Si consideri, infine, che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti anche dall'istruttoria prefallimentare (ai crediti vantati dai ricorrenti vanno quantomeno aggiunti gli importi comunicati dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed iscritti a ruolo nonché quelli comunicati dalla Direzione Provinciale dell'INPS oltre che quelli comunicati dai calciatori) è certamente di gran lunga superiore alla soglia dei € 30.000,00 fissata dall' art. 15 L.F.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può concludersi nel senso che, dalle informazioni assunte, è emerso che la S.S. SAMBENEDETTESI S.r.l. versa in uno stato di dissesto finanziario e che gli inadempimenti dedotti in giudizio dai ricorrenti evidenziano che la crisi economico-finanziaria della società debitrice è ormai irreversibile (anche tenuto conto delle peculiarità proprie di una società calcistica, specie in questo momento del campionato) e che la stessa non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non essendo adeguato il patrimonio rispetto ai debiti contratti.

Venendo quindi alla possibilità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa *ex art. 104 L. Fall.*, come peraltro auspicato da taluni ricorrenti, deve ricordarsi come *“con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori”*.



Il Tribunale deve, quindi, contemperare il danno eventualmente derivante dall'interruzione dell'impresa con il pregiudizio dei creditori, atteso che i crediti sorti durante l'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione *ex art.* 111 L. Fall. Deve, inoltre, tenersi conto del fatto che l'esercizio provvisorio non richiede un vero e proprio vantaggio nella prosecuzione dell'attività d'impresa ma, considerato che - astrattamente considerata - è certamente pregiudizievole la sopravvenienza di crediti prededucibili derivanti dalla continuazione dell'attività, impone una valutazione dei risultati complessivi della procedura (cfr. Trib. Alessandria, 9 febbraio 2016).

Ebbene, deve ritenersi che, in caso di grave stato di insolvenza di una società sportiva, può essere disposto con sentenza l'esercizio provvisorio dell'impresa, al fine di preservare il valore economico dell'azienda, costituito anche dall'affiliazione e dal titolo sportivo, attribuendo al curatore il compito di valutare di riferire al Giudice Delegato ogni circostanza sopravvenuta o elemento utile che possa eventualmente suggerirne la cessazione immediata, ove non risulti possibile proseguire la gestione o procedere alla vendita dell'azienda.

In particolare, deve ricordarsi come l'art. 16, co. 6, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. - NOIF (Decadenza e revoca dell'affiliazione) dispone che *“Il presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo”*. Con l'ulteriore conseguenza che, revocata l'affiliazione, i calciatori sarebbero *“svincolati d'autorità”* ai sensi dell'art. 110 delle NOIF.

Dalle disposizioni citate deve, perciò, necessariamente derivarsi che se venisse sancita l'interruzione dell'attività calcistica, ne potrebbe derivare un gravissimo pregiudizio alla



società, ai calciatori e a tutti i creditori (anche non sportivi), attesa la certa dispersione degli *asset* patrimoniali che ne conseguirebbe con effetto immediato (perdita del titolo sportivo e del valore dei calciatori, *in primis*), cosicché, nel bilanciamento tra l'evitare il danno grave e il non cagionare pregiudizio ai creditori, come indicato dal disposto dell'art. 104, co. 1, L. Fall., deve necessariamente propendersi per la prosecuzione dell'attività d'impresa, pena la totale e definitiva dissoluzione della S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L. e ciò anche in funzione della conclusione del campionato in corso.

Nel quadro sin qui tratteggiato, dunque, l'esercizio provvisorio viene a concretizzarsi quale scelta obbligata per la migliore conservazione dell'azienda e per trarre una liquidazione maggiore dell'attivo fallimentare, quanto meno in un'ottica di conservazione del valore aziendale, con finalità liquidatoria a breve termine e, nel medio periodo, qualora ciò sia possibile, anche di rilancio imprenditoriale (cfr. Trib. Vicenza, 18 gennaio 2018; Trib. Arezzo, 8 novembre 2011).

Ne deriva, quindi, che si ritiene necessario disporre, contestualmente alla dichiarazione di fallimento, l'esercizio provvisorio dell'impresa al fine di consentire alle squadre gestite dalla S.S. SAMBENEDETTESSE S.R.L. di proseguire la partecipazione al campionato delle categorie giovanili nonché a quello di serie C con la conseguente conservazione del residuo valore patrimoniale della società, connesso al mantenimento del c.d. titolo sportivo.

Operando il bilanciamento suddetto, deve tuttavia necessariamente disporsi che lo svolgimento dell'esercizio provvisorio sia limitato, allo stato e salvo proroghe, al completamento dei campionati calcistici in corso, con l'obbligo per la Curatela di vigilare sull'andamento dei costi di gestione e sulla prospettiva di valorizzazione, in tempi auspicabilmente brevi, del complesso aziendale e di riferire al Giudice Delegato e al Comitato dei Creditori, ove costituito, in ordine a qualsivoglia circostanza sopravvenuta che possa influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio o sulle prospettive di valorizzazione richiamate, anche in ordine ad eventuali e congrue offerte irrevocabili di acquisto.



Infine, considerata la complessità e l'importanza della procedura, unitamente alle urgenti necessità conseguenti alla disposizione dell'esercizio provvisorio, si ritiene opportuno procedere alla designazione di tre curatori anziché di un curatore singolo, nominando i medesimi professionisti che hanno rivestito il ruolo (per il breve periodo di durata del concordato) di Commissari Giudiziali, non essendovi incompatibilità fra i due incarichi, e affiancando a questi un terzo professionista, soggetti tutti designati per la loro riconosciuta esperienza e per la complementarità delle rispettive competenze professionali. I nominandi Curatori eserciteranno i poteri connessi all'esercizio provvisorio in forma disgiunta per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione (e, parimenti, potrà essere disgiunta la ricezione di comunicazioni o notifiche) e in forma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione e, comunque, per quelli di importo eccedente la somma di € 5.000,00, significando sin d'ora che, per evidenti ragioni di efficienza economica e in considerazione dell'effetto sinergico dell'attività svolta, il compenso finale ad essi spettante non potrà comunque superare quello previsto a favore di un unico curatore, dovendosi quindi procedere alla suddivisione dell'unico onorario complessivo, nella misura che verrà liquidata dal Tribunale, per la quota di un terzo (1/3) in favore di ciascun professionista.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificati dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169,

DICHIARA

il fallimento della **S.S. SAMBENEDETTESI S.R.L.**, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Viale dello Sport n. 62, CF/P.IVA 02177180441, REA n. AP-199931;

NOMINA

Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Calagna;

NOMINA



Curatori il **dott. Franco Zazzetta** con studio in San Benedetto del Tronto (AP), via Sicilia n. 1 (tel. 073585855), il **dott. Massimiliano Pulcini** con studio in Ascoli Piceno (AP), viale Benedetto Croce n. 44 (tel. 073647506) e l'**avv. Francesco Voltattorni**, con studio in San Benedetto del Tronto (AP), via Calatafimi n. 38 B (tel. 0735592947);

DISPONE

L' esercizio provvisorio delle imprese gestite dalla società fallita, ai sensi dell'art. 104 L. Fall., fino alla conclusione dei campionati di calcio giovanile e professionistico attualmente in corso;

DISPONE

Che i poteri attinenti l'esercizio provvisorio di cui all'alinea precedente siano esercitati in forma disgiunta dai nominati Curatori fallimentari per gli atti di ordinaria amministrazione e in forma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione e comunque per quelli di importo eccedente la somma di € 5.000,00;

DISPONE

Altresì, che i Curatori **informino senza indugio** il Giudice Delegato e il Comitato dei Creditori, ove costituito, delle circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione provvisoria e che, in ogni caso, **relazionino** agli stessi organi sull'andamento della gestione e sulla sua prosecuzione **entro tre giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento e **successivamente con cadenza settimanale**;

ORDINA

alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni, ove non vi abbia già provveduto;

ORDINA

ai curatori di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 L.F., all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli,



salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso, dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. e i curatori sono autorizzati sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, i curatori procederanno comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

INVITA

i curatori, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge non appena accertata la presenza di liquidità nella massa fallimentare, a provvedere con sollecitudine al pagamento del contributo unificato previsto per le procedure fallimentari, nonché alle altre spese prenotate a debito e anticipate dall' Erario;

STABILISCE

tenuto conto della complessità della procedura, il giorno **17 settembre 2021** alle ore **11,00** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale, avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori fissata, per la presentazione mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata dei curatori delle domande di insinuazione di crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che l'anzidetta modalità di presentazione delle domande non ammette



equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio dei curatori, né l'invio telematico presso la cancelleria e che, nei ricorsi contenenti le domande, essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dei curatori fallimentari, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

ai curatori fallimentari che, entro dieci giorni dalla loro nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, devono comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 L.F., sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto ai curatori, al Pubblico Ministero e al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 3 maggio 2021.

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Francesca Calagna

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Cirillo



**TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DISPOSTE COMUNICAZIONI**

Ascoli Piceno, 4 MAG. 2021

**Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti**

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Trasmessa copia autentica per la Registrazione

Ascoli Piceno, 4 MAG. 2021

**Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Adriana Cavoletti**

